

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Schede Paese

Giappone

9 Marzo 2012

Dal 2011 sono state introdotte alcune novità di rilievo nel sistema tributario a seguito di un processo di riforma



Gli articoli 30 e 92 della Costituzione sanciscono, rispettivamente, il dovere dei cittadini di pagare i tributi imposti dalla legge e la potestà di emanare leggi tributarie per finanziare la gestione delle Amministrazioni locali, costituite da 47 prefetture e 1.800 municipi. Le principali disposizioni legislative tributarie domestiche si riconducono alle seguenti fonti normative: *Inheritance Tax Law 73/1950*; *General National Tax Law 66/1962*; *Income Tax Law 33/1965*; *Corporation Tax Law 34/1965*; *Consumption Tax Law 108/1988*.

La tassazione delle persone fisiche

Il sistema fiscale nipponico distingue le seguenti categorie di contribuenti:

- soggetti passivi residenti, tassati sui redditi ovunque prodotti secondo il principio di attrazione del reddito ovunque prodotto (worldwide principle);
- soggetti passivi residenti non permanenti, assoggettati ad imposta sui redditi realizzati in Giappone e sui redditi che sono corrisposti nel territorio dello Stato giapponese, anche se non ivi prodotti;
- soggetti passivi non residenti, tassati esclusivamente sui redditi realizzati in Giappone.

L'ordinamento prevede deduzioni di natura personale a favore dei contribuenti residenti pari a ¥ 380.000 da scomputare sull'imposta nazionale e ¥ 330.000 da scomputare sull'imposta locale e tali deduzioni sono riconosciute anche per ciascun familiare a carico, id est coniuge e figli di età maggiore a sedici anni, a condizione che il familiare dipendente non percepisca un reddito annuo

superiore a ¥ 380.000; altre deduzioni accordate dall'autorità fiscale sono riconducibili a spese mediche entro determinati limiti, a contributi maggiori di ¥ 2.000 erogati a beneficio di enti caritatevoli precipuamente individuati dal ministero delle Finanze ma scomputabili nel limite del 40% del reddito, a premi assicurativi versati ad agenzie giapponesi per piani di previdenza complementare e polizze vita, mentre non è accordata la deduzione di interessi passivi derivanti da indebitamenti (e.g. mutui).I soggetti passivi non residenti sono esclusi da ogni agevolazione fiscale.

L'imposta dovuta si calcola moltiplicando l'imponibile per la corrispondente aliquota, sommando al risultato ottenuto l'importo fisso correlato allo scaglione di appartenenza.

Scaglioni di reddito e aliquote per il 2017

REDDITO IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPORTO FISSO
Fino a ¥ 1.950.000	5%	-
Oltre ¥ 1.950.000 fino a ¥ 3.300.000	10%	¥ 97.500
Oltre ¥ 3.300.000 fino a ¥ 6.950.000	20%	¥ 232.500
Oltre ¥ 6.950.000 fino a ¥ 9.000.000	23%	¥ 962.500
Oltre ¥ 9.000.000 fino a ¥ 18.000.000	33%	¥ 1.434.000
Oltre ¥ 18.000.000 e fino a ¥ 40.000.000	40%	¥ 4.404.000
Oltre ¥ 40.000.000	45%	¥ 13.204.000

Inoltre, dall'1 gennaio 2013 è stata introdotta una sovrattassa determinata applicando l'aliquota del 2,1% all'imposta sul reddito. I contribuenti non residenti che ricevono reddito da lavoro dipendente in Giappone, sono assoggettati alla Income Tax con un'aliquota del 20,42% applicata

al reddito lordo. I redditi derivanti da dividendi, interessi, capital gains e plusvalenze da cessione di titoli sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 20,315% (15,315% a titolo di imposta nazionale e 5% a titolo di imposta locale) per i soggetti residenti e le *royalties* non sono assoggettate ad alcuna ritenuta, mentre per i soggetti non residenti si invoca la applicazione della aliquota più favorevole prevista nello specifico Trattato internazionale.

La tassazione delle persone giuridiche

Soltanto le società di diritto giapponese sono considerate soggetti giuridici residenti ai fini tributari e tassate secondo il worldwide principle. Le persone giuridiche non residenti sono tassate sui redditi prodotti nel territorio dello Stato. Il sistema tributario domestico, qualora ricorrano determinati presupposti, prevede il riconoscimento di un credito per imposte pagate all'estero che può essere utilizzato in compensazione con il debito della Corporation Tax.

L'imposta si determina moltiplicando la base imponibile per la relativa aliquota. Il sistema distingue le seguenti fattispecie in funzione del capitale sociale e del reddito annuo:

- capitale maggiore di ¥ 100.000.000: aliquota del 23,4% (23,2% dal 1° aprile 2018);
- capitale minore di ¥ 100.000.000: aliquota del 15% per i primi ¥ 8.000.000 di reddito e del 23,4% (23,2% dal 1° aprile 2018) oltre ¥ 8.000.000 di reddito.

Inoltre, dall'1 aprile 2017 è stata introdotta la Local Corporate Tax, determinata applicando un'aliquota del 10,3% alla Corporate Tax (4,4% nei precedenti periodi d'imposta).

I capital gains, in via di principio, concorrono alla formazione del reddito globale del percettore. Gli interessi percepiti sono assoggettati a una ritenuta del 20%. I dividendi ricevuti da una società giapponese sono esclusi dalla determinazione della base imponibile della Corporation Tax, se il percettore detiene almeno il 25% delle partecipazioni della società distributrice. Se la partecipazione è inferiore al 25%, il 50% dei dividendi ricevuti concorre alla formazione dell'imponibile della Corporation Tax. La ritenuta può essere 15% o 20% in funzione di determinati criteri prescritti dalla legge e sarà riconosciuto un corrispondente credito di imposta. Nessuna ritenuta è imposta su *royalties*. Gli interessi, le *royalties* e i dividendi percepiti da persone giuridiche non residenti sono assoggettati a una ritenuta alla fonte secondo gli accordi convenzionalmente previsti ma, in assenza del Trattato, sarà applicata una ritenuta del 20% ovvero 15%.

La Tax Reform del 2013 ha previsto l'applicazione di una sovrattassa del 2,1% sui redditi derivanti da interessi e dividendi. Tale sovrattassa resterà in vigore sino al 31 dicembre 2037.

Le imposte sui consumi

Il meccanismo della Consumption Tax è simile all'imposta sul valore aggiunto e assoggetta le importazioni e la maggior parte delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi operate in Giappone. La Consumption Tax a credito può essere compensata con la Consumption Tax a debito. La base imponibile è determinata sul valore aggiunto del prezzo concordato nei diversi passaggi economici, neutralizzando l'imposta a ogni trasferimento intermedio del bene o servizio e facendola ricadere in capo al consumatore finale. L'aliquota è pari all' 8% ma tale percentuale sarà aumentata al 10% dall'1 ottobre 2019. È prevista l'esenzione su particolari categorie di beni e servizi quali, ad esempio, esportazioni, operazioni in valuta, interessi, prestazioni mediche e specifici servizi fatturati a soggetti non residenti.

Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamento delle imposte

Per le persone fisiche, il periodo di imposta decorre dall' 1 gennaio al 31 dicembre. Il datore di lavoro deve operare le ritenute dalla retribuzione del dipendente e versarle all'Erario entro il 10 del mese successivo a quello cui si riferisce la retribuzione erogata al lavoratore. Soltanto qualora nel computo del reddito globale partecipi anche il reddito da lavoro autonomo per un ammontare superiore a ¥ 200.000 annui, il soggetto d'imposta ha l'onere di inoltrare la dichiarazione dei redditi alla National Tax Agency. I contribuenti che percepiscono reddito da lavoro autonomo devono inoltrare la dichiarazione dei redditi e versare l'imposta entro il 15 marzo dell'anno successivo al periodo d'imposta cui si riferisce il modello presentato. Se in un anno il soggetto passivo ha avuto un debito d'imposta superiore a ¥ 150.000, dovrà versare due acconti per l'imposta che si prevede di versare nell'anno successivo e i versamenti, ciascuno pari ad 1/3 dell'imposta netta pagata l'anno precedente, dovranno avvenire entro il 31 luglio ed il 30 novembre ed il saldo sarà versato contestualmente alla presentazione della dichiarazione.

Per le persone giuridiche, il periodo di imposta è indicato nell'atto costitutivo e non può superare 12 mesi. La trasmissione della dichiarazione dei redditi e il versamento dell'imposta devono avvenire entro 2 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferisce il modello dichiarativo, prorogabile sino a quattro mesi a fronte di un accordo convenuto con l'autorità tributaria locale. L'ordinamento prevede il versamento di un acconto entro l'ottavo mese dell'anno in corso e deve essere pari o al 50% dell'imposta corrisposta nell'esercizio precedente ovvero all'imposta effettiva determinata sui primi 6 mesi dell'anno, presentando una dichiarazione intermedia elaborata sul risultato del periodo. In caso di pagamento tardivo dell'imposta, il tasso d'interesse moroso annuo dovuto è pari a 2,7% per i primi due mesi e 9% per i successivi, mentre in caso di tardiva trasmissione del modello dichiarativo, la sanzione comminata è computata applicando una aliquota dal 15% al 20% dell'imposta a debito.

Capitale: Tokyo **Lingua ufficiale:** giapponese **Moneta:** yen **Forma istituzionale:** monarchia

costituzionale

Accordi con l'Italia

Convenzione firmata a Tokyo il 20 marzo 1969 e ratificata con legge n. 855 del 18 dicembre 1972 - in vigore dal 17 marzo 1973.

(Con legge n. 413 del 25 maggio 1981 è stato ratificato il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione - in vigore dal 28 gennaio 1982)

Fonti informative:

- **Sito** ufficiale del *Ministry of Finance*;
- **Sito** ufficiale della *National Tax Agency*.

La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la direzione del giornale né l'Agenzia delle Entrate.

aggiornamento: **agosto 2017**

di

Francesca Santini

URL: <https://fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/schede-paese/articolo/giappone>